

	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO		
	C.d.G.	Numero 50	Data 29/04/2025
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE DI COMPETENZA RELATIVA ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI A TERRA, AGRIVOLTAICI E AGRIVOLTAICI AVANZATI NEL PARCO DEL TICINO".			

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

L'anno duemilaventicinque addi ventinove del mese di aprile alle ore 13:30 presso la sede del Parco Lombardo della Valle del Ticino, convocato nei modi previsti dallo statuto, si è regolarmente riunito il Consiglio di Gestione dell'Ente Parco.

Visto l'art. 12 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 recante il Codice dell'amministrazione digitale;

Richiamata la delibera di Consiglio di Gestione n. 39 del 29.3.2022 avente ad oggetto: "Approvazione del Regolamento per lo svolgimento in videoconferenza delle sedute del Consiglio di Gestione del Parco Lombardo della Valle del Ticino";

Si procede all'esame della proposta.

All'esame dell'argomento in oggetto, risultano presenti:

N.	COGNOME E NOME	CARICA	PRESENZE
1	ROGNONI ISMAELE	Presidente	Presente sede
2	BERNINI SILVIA	Consigliere	Presente sede
3	MONNO FRANCESCA LARA	Consigliere	Presente sede
4	POZZI EDOARDO	Consigliere	Presente sede
5	RIVOLTA MAURIZIO	Consigliere	Presente sede
6	ZOCCHI TIZIANO DOMENICO	Consigliere	Presente sede

Presiede il Sig. ROGNONI ISMAELE, Presidente del Parco.

Assiste il Direttore del Parco, Claudio De Paola.

Partecipa il Segretario Avv. Antonella Anecchiarico

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE DI COMPETENZA RELATIVA ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI A TERRA, AGRIVOLTAICI E AGRIVOLTAICI AVANZATI NEL PARCO DEL TICINO".

Deliberazione C.d.G. n. 50 del 29/04/2025.

IL CONSIGLIO DI GESTIONE

Richiamata la propria deliberazione n. 40 del 25.03.2025 con la quale si era avviato l'iter per l'approvazione del "REGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE DI COMPETENZA RELATIVA ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI A TERRA, AGRIVOLTAICI E AGRIVOLTAICI AVANZATI NEL PARCO DEL TICINO";

Dato atto che la proposta di regolamento è stata trasmessa alla Comunità del Parco, ai sensi dell'art. 10, c. 2, lett. m) dello Statuto, per l'espressione del relativo parere vincolante;

Acquisito tale parere favorevole nella seduta della Comunità del Parco del 17.04.2025 con deliberazione n. 5;

Tenuto conto che l'approvazione del regolamento in oggetto spetta al Consiglio di Gestione del Parco ai sensi dell'art.14 lettera j) dello del vigente Statuto;

Ritenuto, quindi, di approvare in via definitiva il "REGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE DI COMPETENZA RELATIVA ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI A TERRA, AGRIVOLTAICI E AGRIVOLTAICI AVANZATI NEL PARCO DEL TICINO", allegato al presente atto e che ne forma parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 18.3 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento;

Visto il parere di regolarità tecnica favorevole, allegato al presente atto ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 267/2000;

Richiamate le vigenti disposizioni di legge

Con votazione unanime favorevole, resa nei modi di legge

DELIBERA

per quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato:

1. di prendere atto del parere vincolante favorevole della Comunità del Parco nella seduta del 14 luglio 2023 ai sensi dell'art. 10, c. 2, lett. m) dello Statuto;
2. di approvare il "REGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE DI COMPETENZA RELATIVA ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI A TERRA, AGRIVOLTAICI E AGRIVOLTAICI AVANZATI NEL PARCO DEL TICINO", allegato al presente atto e che ne forma parte integrante e sostanziale;

3. Di pubblicare il Regolamento sul sito istituzionale dell'ente.

Successivamente,

IL CONSIGLIO DI GESTIONE

Ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, al fine di adeguare lo strumento regolamentare alla nuova normativa in materia;

Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi di legge

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, c. 4, del citato Decreto legislativo n. 267/2000.





Parco  Ticino



F.TO IL PRESIDENTE
DOTT. Ismaele Rognoni

F.TO IL SEGRETARIO
AV. ANTONELLA
ANNECCIANI

PARCO TICINO
Allegato alla deliberazione
C.D.G. n. 50 del 29/4/2025

REGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE DI COMPETENZA RELATIVA ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI A TERRA, AGRIVOLTAICI E AGRIVOLTAICI AVANZATI NEL PARCO DEL TICINO



Approvato con Deliberazione C.d.A. nr. 41 del 27.06.2011
Modificato con Deliberazione C.D.G. n. 50 del 29/4/2025

Premessa

Il Parco del Ticino ha approvato, con delibera A.C. n. 26 del 29/11/2007, il Piano di Azione per l'energia sostenibile nel Parco del Ticino, allo scopo di favorire lo sviluppo concreto di iniziative di produzione energetica da fonti rinnovabili in particolare nei settori edilizio, industriale, agricolo e dei trasporti.

Lo Statuto dell'Ente, all'art. 4, prevede, tra gli altri, i seguenti scopi del Parco:

- realizza e conserva il Parco Lombardo della Valle del Ticino;
- tutela, conserva e recupera in via prioritaria l'ecosistema fluviale e le forme di vita in esso contenute, considerati come unità inscindibili costituite da acque, aria, suolo, vegetazione e fauna;
- tutela, conserva e recupera l'ambiente storico, archeologico e paesaggistico, la cultura e le tradizioni locali;
- promuove e garantisce prioritariamente lo sviluppo delle attività agricole e silvicole e delle altre attività tradizionali atte a favorire la crescita socio-economica delle comunità residenti in forme compatibili con l'ambiente naturale.

Il Piano Territoriale di Coordinamento, sia del Parco Naturale che del Parco Regionale, all'art. 1.3 prevede che il Piano tuteli:

- b) la diversità biologica e i patrimoni genetici esistenti;
- c) le acque, sia per quanto concerne il loro regime che la loro qualità;
- d) il suolo, per le ragioni di ordinata conservazione degli elementi che formano il patrimonio paesaggistico e naturale della Valle e delle aree contermini, ivi comprese le aree edificate;
- e) i boschi e le foreste, per la loro conservazione, recupero e corretta utilizzazione;
- f) il patrimonio faunistico per la salvaguardia ed il mantenimento dell'equilibrio biologico ed ambientale del territorio;
- g) l'agricoltura per il suo ruolo multifunzionale e per l'attività imprenditoriale, tesa al raggiungimento dei propri risultati economici, che svolge una funzione insostituibile per la salvaguardia, la gestione e la conservazione del territorio del Parco del Ticino;
- h) le emergenze archeologiche, storiche e architettoniche intese come documenti fondamentali per la caratterizzazione del territorio e del paesaggio;
- i) la qualità dell'aria;
- j) la cultura e le tradizioni popolari della Valle del Ticino;
- k) tutti gli altri elementi che costituiscono l'ambiente naturale e il paesaggio della valle del Ticino, intesi nella loro accezione più ampia.

Nel territorio del Parco del Ticino sono presenti aree facenti parte della Rete Natura 2000, in particolare 14 Zone Speciali di Conservazione e 1 Sito di Importanza Comunitaria, istituiti ai sensi della Direttiva Comunitaria n. 92/43, nonché una Zona di Protezione Speciale istituita ai sensi della Direttiva Comunitaria n. 2009/147.

L'importanza del Ticino e della sua valle è stata riconosciuta a livello internazionale con l'inserimento nel 2002 nella Rete Mondiale delle Riserve della Biosfera, nell'ambito del programma MAB (Man and Biosphere) dell'UNESCO.

Tutto il territorio del Parco del Ticino è sottoposto a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142 c. 1 lettera f) del D.lgs 42/2004 e sono, inoltre, presenti diverse aree assoggettate a vincoli specifici ai sensi del medesimo Decreto Legislativo.

Questo titolo è riservato ad aree interessanti dal punto di vista ambientale, tutelate con modalità gestionali che coniugano la tutela ecologica con la tutela e lo sviluppo economico, culturale e sociale.

L'insieme delle aree naturali, forestali, agricole del territorio del Parco costituiscono inoltre un tassello fondamentale della Rete Ecologica Regionale che, nella descrizione dell'elemento primario "31 - Valle del Ticino", sottolinea che *"la presenza in questo territorio di elementi di elevato valore naturalistico e di una matrice agricola di rilevante valore paesaggistico costituiscono un valore assoluto a livello regionale. Esistono poche altre zone della pianura lombarda caratterizzate da queste condizioni"*.

Il territorio del Parco del Ticino ospita attività agricole di pregio, interessate da produzioni agricole di qualità, con aziende agrituristiche e fattorie didattiche, riconoscimenti DOP di livello europeo, produzioni certificate biologiche e produzioni a Marchio Parco Ticino. Una parte della superficie coltivata è destinata a prati stabili e marcite per la produzione di foraggi zootecnici: queste sono colture agricole molto ricche in biodiversità e a bassissimo impatto ambientale, altamente tutelate dal Parco per queste loro caratteristiche.

Considerazioni preliminari

La maggior parte del territorio del Parco del Ticino è quindi composto da aree naturali, forestali ed agricole di grande pregio ambientale e paesaggistico, da tutelare con particolare attenzione.

Nel territorio del Parco del Ticino, che comprende l'intera superficie dei 47 Comuni che ne fanno parte, sono presenti anche aree destinate all'utilizzo residenziale e produttivo, in particolare concentrate nelle aree di Iniziativa Comunale, nonché aree degradate o compromesse da attività antropiche.

La valutazione di compatibilità per l'installazione di pannelli fotovoltaici a terra deve quindi tener conto delle peculiarità di un territorio quale quello considerato e svilupparsi secondo le seguenti linee di indirizzo:

- la compromissione delle aree naturali, delle aree forestali e dei suoli agricoli deve essere

evitata, in particolare prevedendo che non ne venga modificata la destinazione d'uso;

- le attività agricole, seppur diversificate e multifunzionali, nella loro finalità prioritaria della produzione agroalimentare, devono orientarsi verso criteri di compatibilità con l'ambiente naturale, attraverso il mantenimento di un sistema di Coltivazioni ed allevamento tradizionali ed evitando un eccessivo consumo di suolo agricolo;
- tutti gli elementi di caratterizzazione del paesaggio non devono essere compromessi dagli interventi;
- tutti gli elementi di connettività ecologica devono essere mantenuti e, se possibile, potenziati.

Definizione degli impianti oggetto del regolamento

Le Linee guida nazionali in materia di impianti agrivoltaici – pubblicate dal MASE nel giugno 2022, recano le seguenti distinzioni:

1. **Impianto fotovoltaico:** insieme di componenti che producono e forniscono elettricità ottenuta per mezzo dell'effetto fotovoltaico; esso è composto dall'insieme di moduli fotovoltaici e dagli altri componenti (BOS), tali da consentire di produrre energia elettrica e fornirla alle utenze elettriche in corrente alternata o in corrente continua e/o di immetterla nella rete distribuzione o di trasmissione;
2. **Impianto agrivoltaico (o agrovoltaico, o agro-fotovoltaico):** impianto fotovoltaico che adotta soluzioni volte a preservare la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale sul sito di installazione;
3. **Impianto agrivoltaico avanzato:** impianto agrivoltaico che, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 65, comma 1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, e ss. mm.:
 - i) adotta soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche eventualmente consentendo l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione;
 - ii) prevede la contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l'impatto dell'installazione fotovoltaica sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture, la continuità delle attività delle aziende agricole interessate, il recupero della fertilità del suolo, il microclima, la resilienza ai cambiamenti climatici.

Normativa di riferimento

Il DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 199 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili." (21G00214), recentemente innovato dal D.L. 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla Legge 12 luglio 2024, n. 101 ("Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della

Parco Lombardo della Valle del Ticino

Via Isonzo, 1 - 20013 Pontevecchio di Magenta -MI-

parco.ticino@pec.regione.lombardia.it www.parcoticino.it

pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale”, cd. “DL Agricoltura”), costituisce oggi la normativa nazionale di riferimento in materia di energia da fonti rinnovabili e reca disposizioni necessarie all'attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) in materia di energia da fonti rinnovabili.

L'art. 20, comma 1, del sopra richiamato D. Lgs. 199/2021 prevede l'emanazione di decreti ministeriali che stabiliranno principi e criteri secondo i quali le regioni individueranno le aree che rivestono elevato potenziale atto a ospitare l'installazione di impianti di produzione elettrica da fonte rinnovabile, stabilendo le modalità per minimizzare il relativo impatto ambientale e la massima porzione di suolo occupabile dai suddetti impianti per unità di superficie.

Il comma 3 del citato articolo, nello specifico, prevede che nel dettare tale disciplina si terranno in considerazione le “esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa”.

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, in attuazione del citato art. 20, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 199/2021, ha, inoltre, adottato il D.M. 21 giugno 2024, c.d. Decreto aree idonee, contenente la Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, demandando alle Regioni di individuare, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, le superfici e le aree idonee per il raggiungimento degli obiettivi in esso specificati.

Regione Lombardia, quindi, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto ministeriale, nell'individuazione delle aree idonee dovrà comunque tener conto: “...a) della massimizzazione delle aree da individuare al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A dell'art. 2; delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa; b) della possibilità di classificare le superfici o le aree come idonee differenziandole sulla base della fonte, della taglia e della tipologia di impianto; c) della possibilità di fare salve le aree idonee di cui all'art. 20, comma 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il medesimo Decreto Ministeriale, inoltre, specifica che “Sono considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Le regioni possono individuare come non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro degli altri beni

sottoposti a tutela ai sensi del medesimo decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Le regioni possono stabilire una fascia di rispetto dal perimetro dei beni sottoposti a tutela di ampiezza differenziata a seconda della tipologia di impianto, proporzionata al bene oggetto di tutela, fino a un massimo di 7 chilometri. Per i rifacimenti degli impianti in esercizio non sono applicate le norme previste nel precedente periodo. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Nell'applicazione del presente comma deve essere contemperata la necessità di tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A dell'art. 2 del presente decreto”.

Inoltre, nelle more dell'individuazione delle aree idonee ai sensi del citato art. 20, comma 4, del D.Lgs. 199/2021, Regione Lombardia, con DGR 2783/2024, ha approvato gli indirizzi per l'installazione di impianti agrivoltaici e agrivoltaici avanzati, al fine di promuoverne la realizzazione, garantendo la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, nell'ottica di ridurre i costi energetici delle imprese agricole, innalzare la redditività agricola e migliorare la competitività anche per il tramite della riduzione dei costi di approvvigionamento energetico.

A ciò, si aggiunge il Programma Regionale Energia Ambiente e Clima (PREAC) di Regione Lombardia, approvato con DGR 7553/2022, che ha come obiettivo quello di indirizzare l'accelerazione e la semplificazione riguardo alla realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, nonché quella delle relative opere di connessione, non precludendola nelle aree del territorio regionale sulle quali insistono diverse tipologie di tutele normative e orientandola verso soluzioni tecnico-localizzative che tengano conto degli obiettivi di protezione del territorio fino dall'inizio del percorso progettuale.

A tal fine, nell'Allegato 13 del PREAC vengono forniti criteri che le Amministrazioni procedenti al rilascio del titolo autorizzativo per la costruzione, l'installazione e l'esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili, sono invitate a considerare nell'ambito dell'iter istruttorio in considerazione della tipologia di tutela esistente e delle caratteristiche degli impianti.

Nello specifico, ai sensi del PREAC vigente, la realizzazione o l'installazione di impianti a fonte rinnovabili entro i Parchi naturali ha necessità di soddisfare alcuni criteri di tutela:

- la costruzione di un impianto di produzione di energia alimentato da fonti rinnovabili deve evitare la compromissione di aree boscate, in particolare di quelle classificate non trasformabili dai Piani di indirizzo forestale, ai sensi della Dgr 7728/2008 e della LR 31/2008;
- la costruzione di un impianto di produzione di energia alimentato da fonti rinnovabili, comprese le opere di connessione, deve evitare la compromissione degli habitat vegetazionali e faunistici e dei corridoi di transizione della fauna che devono essere mantenute libere da ostruzioni e da interferenze;
- la costruzione di un impianto di produzione di energia alimentato da fonti rinnovabili, comprese le opere di connessione, deve mitigare gli impatti paesaggistici connessi alla realizzazione;

▪ la costruzione di un impianto di produzione di energia alimentato da fonti rinnovabili, comprese le opere di connessione, deve evitare la compromissione di siti Natura 2000 contenuti, anche parzialmente, all'interno di Parchi naturali o con questi confinanti o adiacenti.

Gli impianti con moduli da ubicarsi al suolo o da montarsi su strutture di supporto sono da considerarsi tecnicamente difficilmente realizzabili in quanto generano un impatto visivo sulla connotazione paesaggistica delle aree di Parco naturale o generano una loro trasformazione irreversibile.

Sono esclusi gli impianti di tipologia di ridotta estensione (fino a 100 m²), da ubicarsi a servizio di edifici o fabbricati esistenti, compresi i rifugi, le malghe, gli edifici o fabbricati adibiti all'esercizio delle attività agricole e agro-silvo-pastorali.

Gli impianti agrivoltaici sono da considerarsi realizzabili nelle aree a destinazione agricola del PTC fino ad una estensione tale da consentire l'autoconsumo delle attività agro-silvo-pastorali.

La realizzazione o installazione di impianti a fonte rinnovabili entro i Parchi regionali ha necessità di soddisfare alcuni criteri di tutela:

▪ la costruzione di un impianto di produzione di energia alimentato da fonti rinnovabili deve evitare la compromissione di aree boscate, in particolare di quelle classificate dai Piani di indirizzo forestale come non trasformabili, ai sensi della Dgr 7728/2008 e della LR. 31/2008;

▪ la costruzione di un impianto di produzione di energia alimentato da fonti rinnovabili, comprese le opere di connessione, deve evitare la compromissione degli habitat vegetazionali e faunistici integri (ecologicamente non compromessi da antropizzazione) e dei corridoi di transizione della fauna integri, per i quali costituisce fattore limitante la realizzazione di impianti che possano costituire ostruzioni e interferenze. Tale criterio vale anche per i siti Natura 2000 contenuti, anche parzialmente, entro il perimetro dei Parchi regionali o ad essi contermini;

▪ la costruzione di un impianto di produzione di energia alimentato da fonti rinnovabili, comprese le opere di connessione, deve limitare l'occupazione o il consumo di suolo attraverso la realizzazione di strutture edificate di contenimento, aree di ricevimento, stoccaggio della fonte energetica rinnovabile, serbatoi, vasche silos di contenimento, cabine elettriche, linee elettriche;

▪ la costruzione di un impianto di produzione di energia alimentato da fonti rinnovabili, comprese le opere di connessione, deve limitare la compromissione di habitat acquatici attraverso la realizzazione di opere di presa, sbarramento, convogliamento delle acque superficiali;

▪ la costruzione di un impianto di produzione di energia alimentato da fonti rinnovabili, comprese le opere di connessione, deve mitigare gli impatti paesaggistici connessi alla realizzazione.

Impianti di tipologia F 1.4 con moduli da ubicarsi al suolo o da montarsi su strutture di supporto sono da considerarsi realizzabili con criticità nelle aree di Parco diverse da quelle destinate alla tutela o ricostituzione del bosco, da quelle di elevato valore o elevata vulnerabilità ambientale e destinate alla conservazione dei valori naturalistici esistenti, da quelle destinate alla conservazione dei caratteri paesaggistici.

Il progetto dovrà contenere idonee misure di mitigazione, come richiamate nel § 8 e sarà esaminato anche sull'entità dell'alterazione del valore del contesto paesaggistico interessato dalle opere.

Sono esclusi gli impianti di tipologia F 1.4 di ridotta estensione (fino a 100 m²), da ubicarsi a servizio di edifici o fabbricati esistenti, compresi i rifugi, le malghe, gli edifici o fabbricati adibiti all'esercizio delle attività agricole e agro-silvo-pastorali.

Impianti installati su serre di tipologia F 1.3 e gli impianti agrivoltaici di tipologia F 1.5 sono realizzabili nelle aree a destinazione agricola del PTC dei territori del Parco. Per gli impianti agrivoltaici di tipologia F 1.5 l'estensione è tale da consentire l'autoconsumo delle attività agro-silvo-pastorali e il progetto indicherà una valutazione comparativa tra la resa agronomica derivante dalla SAU occupata dall'impianto rispetto alla resa agronomica media degli ultimi 3 anni (t/ha) sulla medesima SAU e a parità di prodotto coltivato, avendo come riferimento i dati del Rapporto agroalimentare di Regione Lombardia.

Impianti di tipologia F 1.2 da installarsi su barriere laterali a infrastrutture viarie sono realizzabili.

Infine, il principio Do No Significant Harm (DNSH) prevede che gli interventi previsti dai PNRR nazionali non arrechino nessun danno significativo all'ambiente. Tale principio si basa su quanto specificato nella "Tassonomia per la finanza sostenibile", adottata per promuovere gli investimenti del settore privato in progetti verdi e sostenibili nonché contribuire a realizzare gli obiettivi del Green Deal.

Ai fini del rispetto della tassonomia, la produzione di elettricità da pannelli solari è considerata un'attività che contribuisce in modo sostanziale all'obiettivo della mitigazione dei cambiamenti climatici, solo se non compromette alcuno dei sei obiettivi ambientali della Tassonomia e, in particolare, in materia di economia circolare, e salvaguardia della biodiversità, anche agraria. Ancorché non previsto dalla Tassonomia, un ulteriore aspetto da prendere in considerazione è la limitazione all'uso del suolo.

Inoltre per le attività situate in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse (parchi e riserve naturali, siti della Rete Natura 2000, corridoi ecologici, altre aree tutelate dal punto di vista naturalistico, oltre ai beni paesaggistici del Patrimonio Mondiale dell'Unesco e altre aree protette) deve essere condotta un'opportuna valutazione che preveda tutte le necessarie misure di mitigazione nonché la valutazione di conformità rispetto ai regolamenti delle aree protette.

Tutto ciò premesso,

Visto l'art. 18.3 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento;

si provvede a regolamentare nel modo seguente la compatibilità della localizzazione degli impianti fotovoltaici a terra, agrivoltaici e agrivoltaici avanzati nel Parco del Ticino.

Art. 1 . Indirizzi e premesse

1. La produzione di energia da fonti rinnovabili (FER) è ritenuta attività molto importante e da incentivare per contribuire a ridurre la dipendenza energetica delle attività antropiche dai combustibili fossili e quindi ridurre l'impatto ambientale.
2. Nella progettazione e realizzazione di impianti fotovoltaici a terra deve essere data priorità alla localizzazione su suolo già impermeabilizzato, strutture ed edifici esistenti e su aree diverse da quelle a destinazione agricola, anche con proposte integrate.
3. Gli impianti fotovoltaici a terra, agrivoltaici e agrivoltaici avanzati, fatta salva la priorità di cui al comma precedente, costituiscono una forma di produzione energetica da fonti alternative che può trovare adeguata collocazione in determinati contesti ambientali, rurali e paesaggistici, secondo i criteri specificati nel presente regolamento.
4. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

Art. 2 – Zone di Iniziativa Comunale Orientata

Nelle zone di Iniziativa Comunale Orientata la valutazione di compatibilità alla installazione di impianti fotovoltaici a terra, agrivoltaici e agrivoltaici avanzati è demandata ai Comuni competenti, nel rispetto della norme vigenti, della priorità di cui all'Art. 1, comma 2, ed a condizione che si attuino adeguati interventi di mitigazione paesaggistica ed ambientale e si provveda ad acquisire ogni forma di autorizzazione necessaria.

Art. 3 – Competenze e procedure

Al di fuori delle zone di Iniziativa Comunale Orientata le valutazioni di competenza del Parco per impianti fotovoltaici a terra, agrivoltaici ed agrivoltaici avanzati saranno effettuate nel rispetto delle priorità di cui all'Art. 1 comma 2 e dei criteri definiti all'art. 6 del presente regolamento, a condizione che si attuino adeguati interventi di mitigazione paesaggistica ed ambientale, fatta salva l'acquisizione di ogni altra forma di autorizzazione necessaria.

Art. 4 – Esclusioni

Nelle zone A, B1, B2, B3 e C1, nelle zone ZNP, nonché in tutte le altre aree ad alta naturalità e forestali, non è possibile localizzare impianti fotovoltaici a terra agrivoltaici e agrivoltaici avanzati, per la vulnerabilità delle aree sotto il profilo idrogeologico ed ecosistemico, nonché per le esigenze di tutela del paesaggio e della biodiversità.

Art. 5- Aree ammissibili

Per progetti ricadenti in Zona C2, G1, G2, le valutazioni di competenza del Parco saranno effettuate nel rispetto di quanto previsto all'art. 3.

Art. 6 Criteri per la valutazione di conformità

Ogni progetto dovrà risultare conforme e ammissibile per la valutazione rispetto al contesto normativo vigente.

Un progetto ambientalmente sostenibile deve garantire il giusto rispetto ed equilibrio tra tutti gli aspetti in gioco, non ponendo gli aspetti economici come prioritari e non pregiudicando - pur a favore di forme di produzione energetica rinnovabile - la altrettanto importante e non riproducibile componente ambientale. Pertanto, lo sviluppo dei progetti dovrà sviluppare la comparazione tra i fattori energetico/tecnologico, agricolo e ambientale/paesistico, evitando lo sbilanciamento a favore del fattore energetico/tecnologico.

La trasformazione dei luoghi derivante dalla realizzazione di tali impianti, deve inserirsi nel contesto attraverso una valutazione adeguata dell'ecosistema, attivando tutte le misure necessarie per diminuire gli impatti. Al fine di poter operare una attenta e completa valutazione paesaggistica-ambientale dei progetti di impianti fotovoltaici a terra e agrivoltaici, ai fini anche della verifica di conformità agli strumenti di Pianificazione dell'Ente vigenti, saranno presi in considerazione criteri e obiettivi utili per:

- verificare il rispetto della tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, dei beni culturali e del paesaggio;
- valutare come l'ubicazione di tali impianti abbia tenuto conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela del paesaggio rurale e dei sistemi colturali tradizionali.

L'applicazione di tali criteri avverrà in sede di istruttoria in relazione alla casistica di intervento da esaminare, alla localizzazione e alle principali categorie/sensibilità ambientali coinvolte.

Nella valutazione del progetto, gli Uffici del Parco chiederanno gli approfondimenti necessari quando i criteri di valutazione di cui al presente articolo non vengano soddisfatti o non vengano forniti adeguati elementi a corredo della pratica per l'esame istruttorio. Tali criteri potranno essere applicati anche per interventi posti all'esterno dell'area protetta, qualora l'Ente sia chiamato a esprimere il proprio parere in sede di procedura autorizzativa.

A) Prioritaria localizzazione degli impianti fotovoltaici su aree impermeabilizzate e/o coperture esistenti

Tale obiettivo va perseguito considerando la presenza di aree ed edifici produttivi adiacenti alle aree agricole interessate dall'impianto fotovoltaico, nel progetto si dovrà dare conto e argomentare le valutazioni svolte in merito alla possibilità di installare prioritariamente l'impianto, o sua parte, sulle coperture di tali edifici o sulle relative aree pertinenziali. Questo permetterebbe in taluni casi di poter almeno ridurre lo sviluppo areale dell'impianto interessando prioritariamente aree interne alle zone di Iniziativa Comunale o comunque urbanizzate e non interferenti con il contesto agricolo circostante o gli edifici esistenti.

B) Presenza di ambiti degradati o in abbandono

Qualora siano presenti ambiti degradati o in abbandono, comprensivi di fabbricati o manufatti, tali siti o ambiti assumono priorità per la localizzazione di impianti fotovoltaici. Il progetto dell'impianto dovrà essere integrato in un più ampio progetto di recupero paesaggistico e di riqualificazione ambientale di tali ambiti degradati o in abbandono, compresi fabbricati o manufatti, rispondendo alle azioni prioritarie di riqualificazione del contesto paesaggistico e ambientale.

Per le cave non recuperate, abbandonate, in condizioni di degrado ambientale, il progetto dell'impianto e delle opere connesse dovrà essere parte di un progetto di recupero paesaggistico e ambientale dell'area.

C) Impatto cumulativo dei progetti

Per ogni progetto si dovrà richiedere un inquadramento e una valutazione generale di quale sia il fabbisogno energetico da soddisfare, a giustificazione della realizzazione dell'impianto fotovoltaico, evidenziando l'eventuale presenza/previsione di altri impianti analoghi a breve distanza tra loro

(almeno entro un raggio di 500 m), nonché la definizione delle modalità complessive di immissione in rete e degli eventuali interventi di adeguamento delle infrastrutture che si renderanno necessarie; Dovrà essere fornita una valutazione complessiva che analizzi, anche tramite render e simulazioni, quale sia l'assetto territoriale finale e la percezione visiva complessiva che deriverà dalla realizzazione di più impianti. In analogia dovranno essere fornite una valutazione che metta in relazione le misure di mitigazione ambientale previste per i singoli siti all'interno di un disegno complessivo di ricostituzione di elementi arboreo-arbustivi e una descrizione della relazione tra le misure di mitigazione previste e le presenze vegetazionali esistenti. Dovranno essere inoltre richieste considerazioni sull'ottimizzazione delle infrastrutture di rete e delle cabine di trasformazione, al fine di limitare e ottimizzare la loro realizzazione.

A fronte della sussistenza di più impianti o previsioni di impianti fotovoltaici, ancorchè di proponenti diversi, la valutazione da parte del Parco sarà effettuata tenendo conto dell'impatto complessivo.

D) Presenza vincoli/elementi di tutela sull'area o nell'intorno

Oltre al vincolo ex art. 142 c. 1 lett. f del D.lgs 42/2004 esistente su tutto il territorio del Parco, fatto salvo il divieto di posizionare impianti nelle zone A, B1, B2, B3, C1, esistono altri vincoli/aree tutelate che, per la loro vulnerabilità e peculiarità, potrebbero risultare critici per la localizzazione degli impianti e rispetto a cui dovrà essere minimizzata l'interferenza. Trattasi di:

- i. aree e beni di notevole interesse culturale di cui alla Parte Seconda del D. Lgs. n. 42 del 2004 art. 10, nonché gli immobili e le aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 dello stesso decreto legislativo;
- ii. i siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO, ai sensi dell'art. 23 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale;
- iii. aree incluse nella Rete Natura 2000 designate in base alla direttiva 92/43/CEE (Zone Speciali di Conservazione, Siti di importanza Comunitaria) ed alla direttiva 2009/147/CEE (Zone di Protezione Speciale);
- iv. aree di connessione e continuità ecologico-funzionale tra i vari sistemi naturali e seminaturali, costituenti la Rete Ecologica;
- v. aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette;
- vi. aree in cui è accertata la presenza di specie animali e vegetali soggette a tutela dalle Convenzioni internazionali (Berna, Bonn, Parigi, Washington, Barcellona) e dalle Direttive comunitarie (79/409/CEE e 92/43/CEE), specie rare, endemiche, vulnerabili, a rischio di estinzione;
- vii. aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, in coerenza e per le finalità di cui all'art. 12, comma 7, del decreto legislativo n. 387 del 2003 anche con riferimento alle aree, se previste dalla programmazione regionale, caratterizzate da un'elevata capacità d'uso del suolo;
- viii. aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico perimetrate nei Piani di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) adottati dalle competenti Autorità di Bacino ai sensi del D.L. n. 180/1998 e s.m.i..

In particolare, nei confronti di immobili ed aree di notevole interesse culturale di cui alla parte seconda del d. lgs. 42/2004 o di manufatti di pregio e valore storico culturale e testimoniale siano da

evitare trasformazioni morfologiche e strutturali conseguenti o connesse alla realizzazione o installazione di impianti a fonte rinnovabili sui siti medesimi o entro un intorno di pertinenza, nel rispetto dei seguenti criteri di tutela:

- conservazione della leggibilità e delle relazioni visive e spaziali fra spazi aperti e bene tutelato;
- conservazione degli spazi aperti in prossimità del bene;
- conservazione della leggibilità e dell'identità storica del bene e dello scenario paesistico ambientale entro il quale si inserisce;
- tutela delle visuali aperte e delle visuali dinamiche da mantenere liberi da ostruzioni e da interferenze;

Qualora nell'area sede dell'impianto siano presenti elementi naturali (alberi/alberi monumentali) o manufatti di pregio o di valore storico o culturale il progetto deve prevedere di evitarne l'eliminazione, ma anche di curarne la manutenzione. Ciò vale anche per quegli elementi che caratterizzano il paesaggio esistente, come marcite e prati stabili, muretti a secco, fossi e rete idrografica minore, fasce vegetazionali rilevanti per il mantenimento della connettività ecologica e la salvaguardia della biodiversità;

E) Presenza aree boscate

Come anche previsto dall'allegato 13 del PREAC, la costruzione di un impianto di produzione di energia alimentato da fonti rinnovabili deve evitare la compromissione di aree boscate, in particolare di quelle classificate dai Piani di indirizzo forestale come non trasformabili, ai sensi della Dgr 7728/2008 e della LR. 31/2008;

F) Salvaguardia delle previsioni della rete ecologica

In merito alla presenza di previsioni della Rete ecologica del Parco del Ticino, si dovrà verificare che l'impianto in progetto, non vada a "chiudere" o ridurre significativamente varchi, o a posizionarsi all'interno di fasce/corridoi ecologici, rischiando di interferire sulla loro funzione ecologica. In tal caso l'impianto dovrà essere rilocalizzato o ridimensionato. Qualora permangano interferenze residue, l'intervento in progetto non potrà prescindere dal mantenere in funzione varchi o corridoi, anche prevedendo idonee misure di consolidamento/ripristino del corridoio ecologico.

Il progetto di impianti fotovoltaici al suolo deve valutare inoltre il grado di frammentazione indotto dall'impianto considerando le componenti della frammentazione, ossia la perdita di habitat nel territorio, la riduzione della superficie dei patches naturali di un habitat, l'isolamento dell'habitat all'aumentare della matrice territoriale di origine antropica (impianto di produzione e opere di connessione). Nell'elemento dell'habitat si dovrà valutare non la superficie antropizzabile dall'impianto e dalle opere connesse in rapporto alla matrice territoriale originaria, ma anche la superficie naturale residua e il rapporto di forma tra l'area di futura antropizzazione e la forma delle aree naturali rimanenti. Tali valutazioni sono da effettuare sia per la fase di realizzazione dell'impianto (cantierizzazione), sia per la fase di esercizio, ed eventualmente per la fase di dismissione, comprendendo nelle valutazioni anche la realizzazione delle opere di connessione alla rete elettrica.

G) Rispetto della maglia agraria e delle presenze irrigue e vegetazionali

La realizzazione degli impianti dovrà garantire il mantenimento delle valenze paesaggistiche, ecosistemiche e agroambientali esistenti sull'area scelta per l'intervento, a garanzia della più alta reversibilità delle condizioni iniziali.

Come principio generale si ritiene che la localizzazione di tali impianti debba garantire il rispetto di ogni elemento morfologico che caratterizza il paesaggio e l'agroecosistema esistenti, obiettivo che si raggiunge senza eliminazione o modifica di maglia fondiaria, argini, fossi, canali irrigui, strade interpoderali, siepi, filari, zone umide, fasce boscate, boschi, boschetti, nonché altri elementi con medesimo significato ecosistemico, paesaggistico o storico tradizionale; eventuali modifiche minimali degli elementi morfologici esistenti potranno essere valutate qualora ne sia dimostrata l'estrema necessità sotto il profilo tecnico progettuale. Possono essere previsti tutti gli interventi che non necessitano di autorizzazione paesaggistica come normati dal Regolamento per bonifiche agrarie e altri interventi minori del Parco, quali ad esempio livellamento, modifica di fossi irrigui e strade interpoderali di pertinenza aziendale..

La realizzazione dell'impianto dovrà garantire il rispetto di qualsiasi diritto di terzi, quali ad esempio diritti irrigui, di passaggio, servitù, altro di assimilabile e pertanto è vietata la modifica di qualsiasi elemento su cui possano essere rivendicati diritti di terzi.

Il progetto dovrà contenere la definizione e la descrizione del sistema irriguo prescelto, allo scopo di garantire la permanenza dell'irrigazione a scorrimento che assicura la sostenibilità e l'adeguatezza della conduzione agricola in funzione della ricarica della falda e del miglior adattamento ai cambiamenti climatici in atto, con impegno a posizionare postazione di monitoraggio piezometrico in sito adeguato allo scopo, utile a valutare eventuali oscillazioni del livello di falda freatica superficiale. La collocazione dell'impianto e dell'eventuale recinzione perimetrale dovranno tener conto delle tracce storiche e degli elementi fisici del territorio.

H) Interferenza con il sistema paesaggio

Il progetto di impianti fotovoltaici al suolo deve valutare l'impatto paesaggistico che si produce dalla trasformazione territoriale dell'area sede di futura realizzazione dell'impianto; tale trasformazione non può alterare le tessiture e le relazioni sistemiche tra le varie porzioni areali esterne all'area di oggetto di impianto che compongono un mosaico nel territorio oggetto dell'impianto. La valutazione progettuale dovrà andare a considerare la frammentazione o, viceversa, l'accorpamento delle tessiture indotte dalla realizzazione dell'impianto all'esterno dell'area di oggetto di impianto e ne valuterà il riflesso sulle relazioni sistemiche tra tutti gli elementi di caratterizzazione del paesaggio.

A tal riguardo per la realizzazione di infrastrutture di accesso all'area di cantiere e, in fase di esercizio di esercizio dell'impianto di accesso all'area dell'impianto, il progetto deve valutare la scelta di utilizzo di preesistenti infrastrutture con l'obiettivo di ridurre al minimo la realizzazione di nuove strade, inoltre per le strade di nuova realizzazione il progetto dovrà valutare modalità che assecondino le geometrie già presenti nel paesaggio dell'area sede dell'impianto e prevedere che le pavimentazioni del tracciato siano a bassa intensità di impermeabilizzazione;

Tra i parametri che saranno considerati per la valutazione degli impatti sul paesaggio, in relazione all'ambito e al contesto paesaggistico ove l'impianto è da installare, si indicano:

- il rapporto tra l'area occupata dall'impianto e l'area totale del paesaggio di sfondo, considerando come tale una porzione del territorio di ampiezza tale da risultare significativa;
- la forma dell'impianto;
- discontinuità o continuità dell'andamento delle stringhe;

- l'altezza dei moduli fotovoltaici rispetto al piano campagna e tipologia degli elementi di sostegno dei moduli (in particolare se l'impianto è del tipo d), ossia costituito da moduli montati su elementi verticali in elevazione rispetto al suolo);
- distanza interfilare (distanza tra le stringhe).

I) Interferenza con percorsi e itinerari

La localizzazione degli impianti non potrà interferire ovvero interrompere sentieri, percorsi ciclopedonali e non potrà interessare itinerari di interesse storico/culturale/agroambientale.

J) Interferenze con le esigenze di protezione civile del territorio

Gli impianti non dovranno interessare le aree di emergenza destinate alla popolazione e le aree di ammassamento soccorritori, individuate ai sensi delle indicazioni operative inerenti "la determinazione dei criteri generali per l'individuazione dei centri operativi di coordinamento e delle aree di emergenza", adottate dal Capo Dipartimento della Protezione civile nel 2015 e inserite nei piani di protezione civile comunali.

Gli impianti potranno interferire con tali aree, compromettendone pertanto la funzionalità, solo se contestualmente verranno individuate e preventivamente rese operative aree alternative a quelle compromesse e le stesse siano state recepite all'interno del PPC comunale.

Inoltre gli impianti non possono in nessun caso interessare o compromettere le aree di pertinenza e rispetto delle sedi DICOMAC (Direzioni di Comando e Controllo) decretate dal Dipartimento di Protezione Civile per i vari rischi, dovendo essere lasciate libere per permettere la movimentazione e lo stoccaggio di mezzi e materiali, salvo che vengano individuate, autorizzate e rese operative preventivamente aree nuove alternative a quelle compromesse, e le stesse vengano recepite all'interno del PPC comunale.

In generale, sarà necessario considerare la compatibilità degli impianti con i rischi, la vulnerabilità del territorio e con la pericolosità connessa ai diversi scenari di rischio analizzati nel piano di protezione civile comunale ed in quelli di livello superiore.

K) Misure di mitigazione

La trasformazione dei luoghi, dove ammissibile secondo i criteri di cui sopra, dovrà prevedere idonei interventi di mitigazione e ambientamento paesaggistico, al fine di garantire un inserimento delle infrastrutture derivante da un progetto che tenga conto non solo del posizionamento del sistema di ingegneria dei manufatti, ma anche di una conformazione dell'architettura vegetazionale (sistema di appoderamento per siepi e filari) che si ritrova come uno degli aspetti autentici dell'ambito di riferimento.

L) Localizzazione strutture accessorie

I fabbricati previsti, indispensabili alla realizzazione impiantistica, dovranno aderire ad un progetto di inserimento paesaggistico non casuale, o derivato dalla sola funzionalizzazione dell'area, ma ragionato sul posizionamento e sulla minore interferenza visiva e percettiva dei manufatti, considerando le visuali e i coni ottici del paesaggio circostante;

I manufatti tecnici a servizio dell'impianto (cabine di trasformazione, inverter, ecc.) dovranno pertanto avere il minimo ingombro possibile, sia in pianta che in altezza, in relazione alle esigenze tecniche e dovranno essere progettati proponendo adeguate soluzioni tecniche e costruttive (in

termini di forma, materiali, colori), nonché idonee opere di mitigazione visiva mediante l'utilizzo di materiale vegetale.

M) Reversibilità

La trasformazione dei luoghi, laddove ammissibile, andrà intesa come temporanea fino al termine della produttività degli impianti, dovrà essere condotta con particolare attenzione qualitativa in termini di scelta dei materiali e definizione della posa (con il minore intaccamento dello stato attuale dei luoghi), chiarendo attentamente sia il montaggio dell'impianto, derivante dalle esigenze attuali connesse alle necessità di produzione energetica rinnovabile, sia lo smontaggio dello stesso, al termine del periodo produttivo, con la ricostituzione futura dell'area coerentemente con la propria configurazione originaria.

Pertanto il progetto deve considerare una visione di medio-lungo termine temporale prevedendo le fasi di dismissione dell'impianto e le azioni di ripristino delle aree occupate.

Art. 7. Indicazioni progettuali da adottare per l'inserimento paesaggistico/ambientale degli impianti

Al fine del corretto inserimento paesaggistico-ambientale dell'impianto, qualora ammissibile sulla base dei criteri di cui al precedente art. 6, dovranno essere adottate le seguenti indicazioni progettuali:

- a) la recinzione dell'impianto dovrà essere alzata da terra di almeno 20 cm per tutta la sua lunghezza o prevedere un congruo numero di varchi per il passaggio della fauna selvatica;
- b) il progetto (localizzazione, dimensionamento, tipologie costruttive) di eventuali ecodotti dovrà essere concordato nel dettaglio con l'Ente Parco;
- c) dovranno essere evitati interventi di potatura o altri interventi sulle piante che possano comprometterne le funzioni produttive e ambientali;
- d) la proposta di messa a dimora di siepi e filari perimetrali all'impianto quale intervento di mitigazione preveda la costituzione di una fascia arboreo-arbustiva plurispecifica a sviluppo libero di almeno 5 m;
- e) per la realizzazione delle suddette fasce di mitigazione sia previsto l'impiego di specie arboree/arbustive autoctone, scelte tra quelle presenti nell'elenco delle specie autoctone del Parco del Ticino, di interesse per avifauna e la piccola fauna in generale. La fascia dovrà essere ulteriormente potenziata inserendo specie erbacee autoctone di interesse per gli insetti pronubi che verranno seminate al di sotto dei pannelli e nelle aree non coltivate. Le specie scelte e il sesto di impianto previsto dovranno rispettare l'architettura vegetazionale caratteristica del contesto locale tipica del sistema di appoderamento mediante siepi e filari;
- f) dovranno essere garantite le cure colturali fino all'affrancamento di piante e arbusti messi a dimora;
- g) il materiale vegetale utilizzato dovrà essere di provenienza locale (Pianura Padana);
- h) la provenienza dovrà essere comprovata, ove previsto in conformità del D.lgs. 386/2003 ovvero, per le altre specie, sulla base di documentazione prodotta dai fornitori;



- i) la messa a dimora delle specie vegetali a mitigazione venga eseguita prima della realizzazione dell'impianto fotovoltaico nella prima stagione utile, ove tecnicamente possibile rispetto alle esigenze del cantiere;
- j) sia prevista la realizzazione di fasce prative con specie utili per gli impollinatori (nettarifere e pollinifere) sotto le porzioni dei pannelli fotovoltaici non interessate dalla coltivazione prevista sul lotto, garantendo adeguate trasemine e/o risemine in caso di degrado delle fioriture e della qualità delle specie con il passare del tempo;
- k) in caso di impianto fotovoltaico a terra vengano condotte a prato stabile le fasce tra un filare e l'altro dei pannelli, sia ai fini produttivi di foraggio zootecnico, sia al solo fine gestionale della terra e ritenuta positiva la gestione prativa di un terreno agricolo per i seguenti aspetti: nessun impatto chimico di coltivazione, copertura erbosa perenne e quindi trattenimento di Carbonio e Sostanza Organica senza emissioni di CO₂, contenimento della perdita di suolo per erosione eolica e idrica e del dissesto idrogeologico, maggior biodiversità (indicare un numero di sfalci/trinciature da 3 a 5 per consentire il mantenimento della qualità foraggera e la fioritura delle specie vegetali pregiate);
- l) lo strato di coltivo esistente dovrà essere interamente conservato evitando anche i minimi scolturamenti e asportazioni così come dovrà essere conservata la fertilità evitando compattamenti e qualsiasi trattamento o intervento che possa alterarne la qualità e produttività attuale;
- m) per tutta la durata in cui sarà presente l'impianto fotovoltaico su tutta la superficie dovranno essere evitati trattamenti chimici, anche per il controllo delle infestanti, che possano alterare la qualità del suolo e lasciare sostanze residuali;
- n) dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi tramite smontaggio e smaltimento dell'intero impianto nel rispetto delle norme, da eseguirsi in coerenza con la previsione di durabilità/fine vita della funzionalità dell'impianto, dei materiali e dell'efficienza complessiva. A garanzia del ripristino il proponente dovrà presentare all'Autorità competente idonee garanzie secondo quanto previsto dal D.lgs 190/2024.

Art. 8 Documentazione da presentare a corredo dell'istanza

In considerazione dell'elevata qualità paesaggistico-ambientale che caratterizza gli ambiti territoriali del Parco, in fase di valutazione degli impianti si richiama la necessità di considerare le indicazioni relative agli "Elementi da valutare nelle aree con valenza paesaggistica" così come definite al punto 8 "Elementi tecnici da considerare in fase di progettazione" dell'allegato 13 del PREAC.

Pertanto, oltre alla documentazione minima richiesta ed indicata dal DPCM del 12 dicembre 2005 di "Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42", si ritiene documentazione indispensabile per la fase di valutazione:

- a) Relazione di inquadramento e descrizione del progetto rispetto ai fabbisogni energetici, alle utenze finali della fornitura elettrica, analisi delle soluzioni alternative e disanima circa eventuali altri impianti presenti o in progetto nell'intorno; in generale tale relazione dovrà

affrontare e argomentare i punti meglio dettagliati nei criteri di valutazione dell'Ente, elencati e meglio descritti nella sezione dedicata del presente regolamento;

- b) Analisi di dettaglio dei vincoli e elementi di tutela, non solo paesaggistica, presenti nell'area di intervento;
- c) Analisi ecologica e faunistiche riferite all'area di intervento e valutazioni circa le interferenze con la rete ecologica locale;
- d) Precisazioni e motivazioni circostanziate circa l'eventuale necessità di recintare l'area dell'impianto, o l'adozione di misure alternative per la delimitazione dell'area, stante il divieto di recintare di fondi agricoli (in quanto vietate dal PTC)
- e) Planimetria che mostri sui terreni oggetto di fotovoltaico la maglia fondiaria esistente, presenze di siepi/filari/zone umide..., rete irrigua di ogni livello esistente, con una specifica di maggior dettaglio sulla tipologia di colture in atto;
- f) Dettagli progettuali che mostrino eventuali interventi sulla rete irrigua esistente e sulla maglia agraria, nei limiti sopra indicati;
- g) Rispetto dei diritti irrigui e di passaggio di terzi;
- h) Dati circa la perdita di fertilità che l'installazione di impianti fotovoltaici possono indurre sul suolo agricolo. Tra gli indicatori che possono essere utilizzati per valutare la qualità del suolo rientrano indicatori chimici, fisici e biologici.

Art. 9 Documentazione ulteriore per gli impianti agrivoltaici e agrivoltaici avanzati

In aggiunta alla documentazione di cui all'Art. 8, per gli impianti agrivoltaici e agrivoltaici avanzati andranno altresì presentati:

- a) Indicazione della classificazione dell'area agricola interessata dall'intervento in riferimento alle categorie e ai requisiti indicati al punto 5.1 dell'allegato A alla DGR 2783 del 15.7.2024;
- b) Relazione agronomica con i seguenti contenuti:
 - I. Caratteristiche del sistema agrario dell'area di progetto ante impianto agrivoltaico (descrizione delle colture in essere sull'area di progetto, lavorazioni condotte, gestione della fertilità, gestione dell'irrigazione, raccolta e rese degli ultimi 3 anni precedenti al progetto dell'impianto), in caso di indirizzo zootecnico (specie animali, pascolo, tipo di produzione), in caso di allevamenti apistici (specie nettarifere e pollinifere impiegate);
 - II. Piano colturale proposto sull'area di progetto – di previsione post impianto agrivoltaico (descrizione delle colture da realizzare sull'area di progetto, lavorazioni condotte – mezzi agricoli e valutazione della loro operatività in ragione delle caratteristiche costruttive e tecnologiche dell'impianto in progetto), gestione della fertilità, gestione dell'irrigazione, raccolta e rese), in caso di allevamenti apistici (specie nettarifere e pollinifere impiegate). Il piano colturale dovrà essere elaborato sulla base della documentazione scientifica a disposizione in riferimento alle colture considerate più adatte sulla base della loro tolleranza alla copertura con pannelli fotovoltaici;
 - III. Analisi economica (Produzione Lorda Vendibile) - ante impianto agrivoltaico: "a) operazioni colturali – lavorazione terreno, gestione infestanti, concimazione, trattamenti fitosanitari, raccolta e trasporto, irrigazione, potatura –, b) mezzi tecnici – concimi, antiparassitari, diserbanti, sementi, carburanti/lubrificanti -, c) noleggi, d) costi totali =



- a)+b)+c), produzione (t), resa (t/ha), prezzo (€/q), PLV (€);
- IV. Analisi economica (Produzione Lorda Vendibile) – di previsione post impianto agrivoltaico (operazioni colturali – lavorazione terreno, gestione infestanti, concimazione, trattamenti fitosanitari, raccolta e trasporto, irrigazione, potatura –, b) mezzi tecnici – concimi, antiparassitari, diserbanti, sementi, carburanti/lubrificanti -, c) noleggi, d) costi totali = a)+b)+c), produzione (t), resa (t/ha), prezzo (€/q), PLV (€);
- V. una volta attivato l'impianto, invio all'Ente Parco di copia della "relazione agronomica avente specifica valenza economica e pedologica da redigersi a frequenza quinquennale così come indicata al punto 5.2 dell'Allegato A alla DGR 2783 del 15.7.2024 in merito monitoraggio economico e pedologico comprovante la continuità dell'attività agricola".





PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO
Sviluppo sostenibile
Tutela della biodiversità e dell'ambiente, qualità della vita

Proposta di deliberazione N.276 del 23/04/2025

Deliberazione Consiglio di Gestione N° 50 del 29/4/2025

Oggetto:

APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE DI COMPETENZA RELATIVA ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI A TERRA, AGRIVOLTAICI E AGRIVOLTAICI AVANZATI NEL PARCO DEL TICINO".

Il Responsabile del procedimento: Claudio De Paola

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell'art.49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri di cui al seguente prospetto:

Parere	Testo	Esito	Data	Il Responsabile	Firma
TECNICO	PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA	Favorevole	23/04/2025	CLAUDIO DE PAOLA	

Note: _____

Il presente verbale di deliberazione viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

F.to Dott. Ismaele Rognoni

F.to Avv. Antonella Anzecchiarico

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Magenta , li 06 MAG 2025



IL DIRETTORE

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio online dell'Ente, ai sensi dell'art. 32 della legge 69/2009.

dal _____ al _____

Magenta, _____

IL DIRETTORE

(Dott. Claudio De Paola)

X La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art. 134, comma 4 della Legge n. 267/2000.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge essendo decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Magenta, _____

IL SEGRETARIO

F.to: (Avv. Antonella Anzecchiarico)